

premio da assegnare al migliore «Pampepato di Terni» / «Panpepato di Terni» fra i tanti è un cucchiaino di legno da pasticciare, che ogni anno viene riconsegnato dal vincitore dell'edizione precedente per essere dato al vincitore. (Il cucchiaino di legno per il miglior pampepato, da Il Messaggero del 5 gennaio 2013»).

Il 10 febbraio del 2002, alcuni pasticceri ternani, durante una kermesse pubblica dedicata al «Pampepato di Terni» / «Panpepato di Terni», riuscirono a produrre un pampepato di 112 Kg, mai prodotto prima.

Infine, ulteriori indicatori estremamente significativi della radicata reputazione del «Pampepato di Terni» / «Panpepato di Terni» sono legati alla sua presenza sempre più diffusa ed importante sugli scaffali dei negozi di prodotti tipici, dove viene sempre individuato come un souvenir gastronomico di crescente apprezzamento.

Art. 7.

Organismo di controllo

La verifica del rispetto del disciplinare è svolta conformemente a quanto stabilito dall'art. 37 del reg. (UE) n. 1151/2012. L'organismo di controllo preposto alla verifica del disciplinare di produzione è 3A - Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria soc. cons. a r.l. P. IVA n. 01770460549, con sede legale a Todi (PG) 06059 Fraz. Pantalla. e-mail: certificazione@parco3a.org Tel. +39 075 8957201 (centr.) Fax +39 075 8957257 www.parco3a.org

Art. 8.

Etichettatura

La confezione deve riportare le diciture «Pampepato di Terni» o «Panpepato di Terni» e «Indicazione Geografica Protetta» per esteso o in sigla (IGP), nonché le seguenti ulteriori informazioni:

il simbolo europeo della IGP;

il nome o la ragione sociale, l'indirizzo dell'azienda produttrice e/o confezionatrice;

il simbolo grafico del prodotto da utilizzare in abbinamento in-scindibile con l'indicazione geografica protetta.

È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista.

È tuttavia ammesso l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a marchi privati, purché questi non abbiano significato laudativo o siano tali da trarre in inganno il consumatore, nonché di altri riferimenti veritieri e documentabili che siano consentiti dalla normativa comunitaria, nazionale o regionale e che non siano in contrasto con le finalità e i contenuti del presente disciplinare di produzione.

La denominazione «Pampepato di Terni» o «Panpepato di Terni» è intraducibile. Il simbolo grafico del prodotto consiste in:



COLORI CMYK

■ C: 85 / M: 100 / Y: 100 / K: 0

■ C: 27 / M: 42 / Y: 67 / K: 0

COLORI PANTONE

■ Pantone 497 C

■ Pantone 728 C

COLORI RGB

■ R: 66 / G: 46 / B: 47

■ R: 178 / G: 141 / B: 99

20A05926

DECRETO 26 ottobre 2020.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela Limone Costa d'Amalfi IGP a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Limone Costa d'Amalfi».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV

DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento e, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica;

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14, comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)» e «individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

